

D.L. 30 agosto 1993, n. 331 ⁽¹⁾.

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1993, n. 203 e convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 29 ottobre 1993, n. 427](#), riportata al n. C/LXXXIX.

66. Modificazioni di disposizioni agevolative.

1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della [legge 29 gennaio 1992, n. 58 ^{\(175\)}](#), sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui all'articolo 1 della [legge 29 gennaio 1992, n. 58 ^{\(175\)}](#), recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta società.
3. Gli atti di scissione e di cessioni di aziende o di rami aziendali di cui all'articolo 6, comma 5, della [legge 29 gennaio 1992, n. 58 ^{\(175\)}](#), sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire. Gli stessi atti, nonché gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata [legge n. 58 del 1992 ^{\(175\)}](#), non sono soggetti alla imposta ipotecaria e catastale nonché all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 ^{\(176\)}](#), e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto [decreto del Presidente della Repubblica n. 643 ^{\(176\)}](#), si assumerà come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società ⁽¹⁷⁷⁾.
4. Fino al 31 dicembre 1995, gli atti costitutivi di società finalizzate alla chiusura programmata dell'attività mineraria nei bacini minerari in crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della [legge 3 febbraio 1989, n. 41 ^{\(178\)}](#), come sostituito dall'articolo 3, comma 7, della [legge 30 luglio 1990, n. 221 ^{\(178\)}](#), i trasferimenti alle stesse delle concessioni minerarie, delle relative pertinenze, dei beni mobili ed immobili, nonché i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci, sono assoggettati all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire 150.000, per ciascun tributo e sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
5. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 ^{\(179\)}](#), e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato *C* allo stesso regio decreto nonché l'articolo 20 della tabella allegato *B* al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ^{\(180\)}](#). Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie.

6. ⁽¹⁸¹⁾.

6-*bis*. Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ⁽¹⁸²⁾, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;

b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;

c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assoluta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati ⁽¹⁷⁴⁾.

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* si applicano a partire dal 1° gennaio 1993 ⁽¹⁷⁴⁾.

7. Sono abrogati gli articoli 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ⁽¹⁸³⁾, e 22, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ⁽¹⁸⁴⁾, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno. Per gli esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1993 restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ⁽¹⁸³⁾, nei confronti delle aziende e degli istituti di credito che abbiano utilmente fruito dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi prevista, determinando il reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi secondo i criteri di cui all'articolo 118, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ⁽¹⁸³⁾.

8. ⁽¹⁸⁵⁾.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato per l'edilizia residenziale ⁽¹⁸⁶⁾, per consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1° gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre 1981. La determinazione della quota A) di cui al citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993 ⁽¹⁸⁷⁾. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano.

9-*bis*. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408 ⁽¹⁸⁸⁾, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi ⁽¹⁸⁹⁾.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ⁽¹⁹⁰⁾, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ⁽¹⁹¹⁾.

b) ⁽¹⁹²⁾.

c) ⁽¹⁹³⁾.

10-*bis*. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513 ⁽¹⁹⁴⁾, e successive modificazioni, anche

qualora non sia stata esercitata l'opzione prescritta dalle disposizioni stesse. In tale caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione annuale relativa al 1993 ⁽¹⁹⁴⁾.

10-ter. ⁽¹⁹⁴⁾.

11. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) ⁽¹⁹⁴⁾, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

12. Le prestazioni di servizi effettuati nell'esercizio delle attività di custodia e di pascolo di animali sui terreni montani destinati ad alpeggio non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

13. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) ⁽¹⁹⁰⁾, non si applica alla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.

14. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) ⁽¹⁸⁹⁾, nonché nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza ^{(195) (190)}.

15. La disposizione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f), del [decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799](#) ⁽¹⁹⁰⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1980, n. 875](#), e successive modificazioni e proroghe, è applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del comitato operativo nazionale, costituito dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di centri sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980.

16. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al comma 15 con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'articolo 26 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) ⁽¹⁹⁶⁾, e successive modificazioni, entro il 30 settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8](#) ⁽¹⁸⁹⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 marzo 1987, n. 120](#).

17. ^(196/a).

18. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al [decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394](#) ⁽¹⁹⁷⁾, convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 novembre 1992, n. 461](#), non è dovuta dagli Istituti autonomi case popolari.

19. Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della [legge 23 dicembre 1992, n. 498](#) ⁽¹⁹⁰⁾.

20. L'imposta comunale sugli immobili di cui agli articoli 1 e seguenti del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#) ⁽¹⁹⁸⁾, dovuta per l'anno 1993 dalla società di cui all'articolo 1 della [legge 29 gennaio 1992, n. 58](#) ⁽¹⁹⁹⁾, subentrata in qualità di concessionaria per i servizi di telecomunicazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sarà corrisposta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è stata effettuata la concessione in esclusiva alla IRITEL S.p.a. per i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, ovvero dalla notificazione alla medesima società dell'accertamento definitivo dei valori dei beni trasferiti in base all'articolo 3 della [legge n. 58 del 1992](#) ⁽²⁰⁰⁾; per i predetti beni trasferiti, relativamente al periodo di imposta 1993, non si tiene conto della riduzione dei coefficienti prevista

dall'articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) ⁽²⁰¹⁾.

21. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) ⁽²⁰²⁾, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreché i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione. I soggetti, che, alla data del 31 dicembre 1992, per le predette operazioni hanno già versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto, senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972 ⁽²⁰³⁾. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della [legge 19 marzo 1973, n. 32](#) ⁽²⁰³⁾, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#) ⁽²⁰⁴⁾, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22-bis. L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché alle aziende di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per le forniture di merci proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto. Il beneficio può essere revocato in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione ⁽²⁰⁵⁾.

-
- [\(175\)](#) Riportata alla voce Poste, telegrafi e telefoni.
 - [\(175\)](#) Riportata alla voce Poste, telegrafi e telefoni.
 - [\(175\)](#) Riportata alla voce Poste, telegrafi e telefoni.
 - [\(175\)](#) Riportata alla voce Poste, telegrafi e telefoni.
 - [\(176\)](#) Riportato alla voce Incremento di valore degli immobili (Imposta comunale sullo).
 - [\(176\)](#) Riportato alla voce Incremento di valore degli immobili (Imposta comunale sullo).
 - [\(177\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427](#), riportata al n. C/LXXXIX.
 - [\(178\)](#) Riportata alla voce Miniere, cave e torbiere.
 - [\(178\)](#) Riportata alla voce Miniere, cave e torbiere.
 - [\(179\)](#) Riportato alla voce Registro (Imposta di).
 - [\(180\)](#) Riportato alla voce Bollo (Imposta di).
 - [\(181\)](#) Sostituisce l'art. 9, Tabella allegata al [D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131](#), riportato alla voce Registro (Imposta di).
 - [\(182\)](#) Riportato alla voce Cooperazione e cooperative.
 - [\(174\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427](#), riportata al n. C/LXXXIX.
 - [\(174\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427](#), riportata al n. C/LXXXIX.
 - [\(183\)](#) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
 - [\(184\)](#) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
 - [\(183\)](#) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
 - [\(183\)](#) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
 - [\(185\)](#) Il comma, che si omette, modificato dalla [legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427](#), riportata al n. C/LXXXIX, sostituisce l'art. 6, [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601](#), riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
 - [\(186\)](#) Riportato alla voce Case popolari ed economiche.
 - [\(187\)](#) Periodo così sostituito dalla [legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427](#), riportata al n. C/LXXXIX.
 - [\(188\)](#) Riportato alla voce Lavoro.
 - [\(189\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427](#), riportata al n. C/LXXXIX.
 - [\(190\)](#) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
 - [\(191\)](#) La lettera *a*) sostituisce l'art. 33, [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#), riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
 - [\(192\)](#) La lettera *b*), modificata dalla [legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427](#), riportata al n. C/LXXXIX, a sua volta modifica l'art. 34, [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#), riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
 - [\(193\)](#) La lettera *c*) modifica l'art. 74, quarto comma, [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#), riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
 - [\(194\)](#) Trattasi di decreto-legge, non convertito, presentato prima del presente decreto.
 - [\(194\)](#) Trattasi di decreto-legge, non convertito, presentato prima del presente decreto.
 - [\(194\)](#) Trattasi di decreto-legge, non convertito, presentato prima del presente decreto.
 - [\(194\)](#) Trattasi di decreto-legge, non convertito, presentato prima del presente decreto.
 - [\(190\)](#) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).

- [\(189\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427](#), riportata al n. C/LXXXIX.
- [\(195\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427](#), riportata al n. C/LXXXIX. Esso modifica l'art. 15, comma 7, e l'art. 17, comma 1, [L. 23 marzo 1981, n. 91](#), riportata alla voce Sport.
- [\(190\)](#) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
- [\(190\)](#) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
- [\(196\)](#) Riportata alla voce Comuni e province.
- [\(189\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427](#), riportata al n. C/LXXXIX.
- [\(196/a\)](#) Vedi, anche, l'art. 3, commi 70, 72 e 73, [L. 28 dicembre 1995, n. 549](#), riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- [\(197\)](#) Riportato alla voce Terremoti.
- [\(190\)](#) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
- [\(198\)](#) Riportato alla voce Calamità pubbliche.
- [\(199\)](#) Modifica l'art. 12, comma 2, [L. 30 dicembre 1991, n. 413](#), riportata al n. C/LXXXI.
- [\(200\)](#) Riportato al n. C/LXXXIII.
- [\(201\)](#) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- [\(202\)](#) Riportato alla voce Finanza locale.
- [\(203\)](#) Riportata alla voce Poste, telegrafi e telefoni.
- [\(203\)](#) Riportata alla voce Poste, telegrafi e telefoni.
- [\(204\)](#) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
- [\(205\)](#) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
- [\(205\)](#) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
- [\(206\)](#) Riportata alla voce Fabbricazione (Imposte di).
- [\(204\)](#) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
- [\(207\)](#) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427](#), riportata al n. C/LXXXIX.